

## LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E LA TUTELA DEI GIOVANI LAVORATORI

Nei giorni scorsi l'infornio mortale in Friuli occorso ad un ragazzo di soli 18 anni, a seguito della caduta di una barra metallica mentre eseguiva lavori di carpenteria, sottolinea ancora una volta come sia fondamentale e imprescindibile considerare nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro in azienda la presenza di lavoratori *giovani e/o neo assunti* (ancor più se studenti come nel caso predetto).

Il giovane era infatti uno studente in attività di *alternanza scuola-lavoro*, una metodologia didattica che permette di far incontrare scuola e mondo del lavoro e sperimentare processi di apprendimento attivi al fine di favorire un percorso di attenzione alla prevenzione di infortuni e malattie professionali.

Come dovrebbe essere maggiormente tutelata la sicurezza nei luoghi di lavoro quando sono coinvolti lavoratori *giovani e neo-assunti*? Per ragioni diverse (nel primo caso dovute all'*età*, nel secondo caso dovute al *fattore esperienza*) sono categorie caratterizzate da una serie di elementi che le portano ad essere più vulnerabili e maggiormente esposte al rischio di infortuni sul lavoro (considerando anche che spesso un giovane è allo stesso tempo neo-assunto e viceversa).

E' fondamentale quindi partire da un'identificazione di queste categorie di lavoratori e dei fattori di rischio specifici che possono riguardarli.

Ai fini della valutazione del rischio, sono *neo-assunti* coloro che lavorano in un'azienda da meno di 6 mesi (oppure coloro che hanno cambiato mansione nella stessa azienda da meno di 6 mesi), mentre si considerano lavoratori *giovani* coloro che sono al di sotto dei 25 anni di età.

I **fattori di rischio specifici** si possono riassumere in:

- mancanza di esperienza di lavoro in un nuovo settore e/o posto di lavoro;
- mancata conoscenza dei propri diritti in materia di sicurezza sul lavoro e dei doveri propri del Datore di Lavoro;
- mancanza di competenza e formazione;
- mancanza di familiarità con il lavoro e con l'ambiente di lavoro;
- titubanza nel sollevare dei dubbi (o non sapere come farlo);
- desiderio di emergere e di "far colpo" su colleghi di lavoro e responsabili.

Questo si traduce nel fatto che i lavoratori giovani e/o neoassunti:

- non sappiano riconoscere i rischi che gli si presentano;
- non comprendano le regole di base per l'uso delle attrezzature di lavoro;
- ignorino i segnali di pericolo/avvertimento e le regole, o adottino imprudentemente delle "scorciatoie".



**Quali misure prevenzionistiche mettere in atto per prevenire gli infortuni dei lavoratori giovani (compresi gli studenti) e/o neo-assunti?** Dato che i fattori di rischio accomunano sostanzialmente queste categorie si potrebbe ritenere che anche le cautele da attivare siano sostanzialmente simili e cioè:

- **Valutare le loro competenze** in base anche alle loro eventuali esperienze precedenti e pianificare il loro inserimento in azienda in maniera adeguata alle capacità;
- **Fare informazione, formazione ed addestramento:** devono essere messi a conoscenza delle specificità dei rischi della loro mansione e deve essere impartita loro una formazione adeguata affinché comprendano i rischi connessi.
- Assicurare un'adeguata **supervisione** (es. affiancamento di un *tutor*, ovvero di una persona "esperta" che conosca l'ambiente e le procedure di lavoro).

Gli ultimi aggiornamenti legislativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Legge n. 215/2021) hanno introdotto in tal senso delle importanti modifiche soprattutto per:

1. **Formazione:** introduzione dell'obbligo di formazione per il Datore di lavoro e della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro (si dovrà attendere il nuovo Accordo Stato-Regioni previsto entro giugno 2022 per i dettagli);
2. **Addestramento:** dovrà essere valutata l'efficacia della formazione fatta attraverso delle prove pratiche per verificare l'uso in sicurezza delle attrezzature, macchine, impianti, DPI ecc, prevedendo di registrare il tutto in un registro anche informatizzato;
3. **Supervisione:** obbligo di individuare un preposto.



Si auspica pertanto che i tre aspetti di cui sopra, rafforzati ulteriormente dal recentissimo aggiornamento di alcuni artt. Del d.lgs. 81/08, siano rispettati e messi in atto per un'**efficace e quotidiana prevenzione dei rischi** nelle aziende, specie quando ad essere coinvolti sono i lavoratori giovani e neo-assunti.